

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE E SIEROLOGIA

GARA N. 8445802 LOTTO 1 CIG 9094676C0C

CHIARIMENTO N. 1

Domanda n. 1

In considerazione del progressivo venir meno dei limiti al subappalto e di quanto ad oggi prescritto dall'art. 105, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 77/2021 (cd. decreto "semplificazioni bis") per cui "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché ... all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare", si chiede di confermare che nel documento DGUE alla sezione D si debba indicare solo la parte di prestazione da affidare in subappalto e non anche la percentuale corrispondente al suo valore, fermo l'attuale limite (insuperabile) del 50% in vigore sino al 31 ottobre 2021.

Risposta n. 1

A termini della normativa di riferimento e nel rispetto di quanto previsto all’art 9 del disciplinare di gara “*Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.*”

Il subappalto potrà essere autorizzato nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Domanda n. 2

Con riferimento al nuovo decreto legge cd. Sblocca-Cantieri, l’art. 105, d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. 32/2019 (cd. decreto sblocca cantieri), conv. in l. 55/2019, non prevede l’indicazione del nominativo del subappaltatore. Pertanto in riferimento a quanto richiesto documento DGUE alla sezione D, Vi chiediamo di confermare che non occorre indicare il nominativo del subappaltatore, ma sia sufficiente citare la/e attività che si intende/intendono subappaltare.

Risposta n. 2

In riferimento a quanto richiesto nel documento DGUE alla sezione D, non è necessario indicare il nominativo del subappaltatore, ma è sufficiente citare la/e attività che si intende/intendono subappaltare.

Domanda n. 3

Si chiede di confermare che non sia necessario presentare il PASSoe nella busta amministrativa.

Risposta n. 3

Si conferma che non è necessario presentare il PASSoe nella busta amministrativa.

Domanda n. 4

Tra la documentazione di gara è presente l'"Allegato A - DUVRI", si chiede di confermare che tale documento non deve essere né compilato né allegato all'offerta e che è stato reso disponibile solo per visione, la compilazione sarà quindi richiesta all'Azienda aggiudicataria.

Risposta n. 4

Si conferma che il DUVRI, non deve essere né compilato né allegato all'offerta.

La sua compilazione sarà richiesta all'Azienda aggiudicataria.

Domanda n. 5

In riferimento alla pagina 8 del Disciplinare di Gara " Requisiti di capacità tecnica e professionale", si chiede di confermare la possibilità di considerare il triennio 2018-19-20 relativo agli ultimi tre bilanci di esercizio chiusi e disponibili, in quanto il bilancio relativo all'anno 2021 è ancora in fase di approvazione.

Risposta n. 5

Così come previsto all'art. 7.2 del Disciplinare di gara il requisito di capacità tecnico professionale deve essere riferito al triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara.

La comprova del requisito tecnico professionale richiesto, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del D. Lgs 50/2016 che fa riferimento in particolare a “un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.”

Vicenza, 7 marzo 2022

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto